

Comune di Soave (VR)



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE REGISTRAZIONI AUDIO  
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE RIPRESE  
AUDIOVISIVE DA PARTE DI TERZI E LORO DIFFUSIONE

Approvato il

In vigore dal

## **TITOLO I - Disposizioni generali**

### **Articolo 1 - Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audio/video e trasmissione, su internet tramite pagina web o su rete televisiva, effettuato direttamente dall'Ente o da soggetti previamente autorizzati, delle riunioni pubbliche ordinarie e straordinarie, del Consiglio Comunale di Soave.

### **Articolo 2 - Principi regolamentari**

Il servizio di comunicazione pubblica delle attività istituzionali tramite uno dei canali richiamati dall'articolo precedente, dovrà essere effettuato con rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza e potrà essere effettuato solo previa richiesta al Presidente del Consiglio Comunale. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

### **Articolo 3 - Finalità**

Principalmente la registrazione audio delle sedute consiliari avrà lo scopo di fornire supporto alla verbalizzazione delle sedute stesse, la cui trascrizione potrà avvenire nel rispetto del presente regolamento anche ad opera di ditte esterne appositamente incaricate.

Il Comune di Soave attribuisce alla diffusione audio con o senza video delle sedute del Consiglio Comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico/amministrativa dell'Ente. Il presente Regolamento ha pertanto lo scopo di favorire e normare l'accoglimento delle domande di registrazioni audio con o senza video delle sedute pubbliche di Consiglio Comunale e di facilitare lo svolgimento di tali riprese, in modo che venga assicurato il diritto della cittadinanza alla informazione e nel contempo il regolare svolgimento dell'attività consiliare.

## **TITOLO II - Modalità di registrazione ed informativa –**

### **Articolo 4 – Registrazione**

Il Comune può procedere direttamente, con mezzi ed impianti propri, alla registrazione audio con o senza video delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale. Fatte salve le riprese e le trasmissioni via web o televisive delle sedute consiliari effettuate direttamente dall'Ente, i Consiglieri, gli Assessori ed i soggetti terzi che intendano eseguire e trasmettere riprese audio, dovranno conseguire l'autorizzazione dal Presidente del Consiglio Comunale. Fermo restando il divieto di registrazione e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari, al fine di consentire la diffusione di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione perseguite ai fini della tutela della privacy, le registrazioni audio in corso di seduta dovranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del

Consiglio Comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta a cui viene concessa la parola e nel rispetto del regolamento di disciplina. I Consiglieri, durante i lavori del Consiglio, non possono in alcun modo impedire le registrazioni audio.

#### **Articolo 5 – Informazione**

Il Presidente del Consiglio ha l'obbligo di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di impianto di registrazione audio con o senza video e della successiva eventuale diffusione. Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare esiste la possibilità di registrazioni audio con o senza video e della contemporanea o successiva diffusione delle medesime, è fatto obbligo all'Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala. Il Presidente del Consiglio prima dell'avvio delle registrazioni e della successiva pubblicazione della seduta, è tenuto ad invitare i Consiglieri, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale, di adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele con riferimento all'obbligo del rispetto della tutela dei dati sensibili e giudiziari per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.

### **TITOLO III - Registrazione e diffusione in audio eseguite dal Comune**

#### **Articolo 6 - Riprese audio e diffusione**

Il Comune di Soave può effettuare direttamente le registrazioni con la sua contemporanea e/o successiva pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente o su portali internet dedicati alla trasmissione di registrazioni in diretta o in differita, delle sole sedute pubbliche del Consiglio Comunale. Ciascun Consigliere può sottoporre al Consiglio, previa motivazione ed apposita votazione, la sospensione della registrazione per la durata del proprio intervento o della discussione di un punto. Il Consiglio si esprime sulla richiesta a maggioranza dei presenti.

#### **Articolo 7 - Modalità delle registrazioni audio dei lavori del Consiglio Comunale.**

Salvo diversa disposizione motivata del Presidente del Consiglio, la registrazione audio dei lavori di ciascun Consiglio Comunale dovrà essere integrale ed obiettiva, senza tagli e salti di registrazione. Nel corso della seduta, gli interventi di ciascun componente del Consiglio Comunale, degli Assessori e degli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale dovranno essere registrati integralmente, chiaramente, senza commenti fuori campo né interruzioni, fatto salvo i poteri di controllo del Presidente del Consiglio. Non potranno essere fatte oggetto di registrazioni audio, le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio.

#### **Articolo 8 - Pubblicazione delle registrazioni.**

Le pubblicazioni delle registrazioni sia "on line" che secondo l'eventuale modalità "archivio" saranno rese disponibili con accesso dal sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale di Soave. Le registrazioni delle sedute resteranno disponibili per la pubblica consultazione per un periodo di sei mesi a far data da ciascuna seduta consiliare. Al termine del periodo

previsto dal precedente comma le registrazioni vengono conservate in forma permanente su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti ed in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di archivio informatico.

#### **TITOLO IV - Riprese delle sedute pubbliche effettuate nell' esercizio del diritto di cronaca**

##### **Articolo 9 - Riprese e diffusione delle sedute di Consiglio Comunale in video e audio da parte di testate giornalistiche ed emittenti radio – televisive.**

La ripresa video-audio delle sole sedute consiliari pubbliche con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate, deve essere previamente autorizzata dal Presidente del Consiglio Comunale, al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato. In tal caso, ogni responsabilità in ordine alla tutela e al trattamento alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane nell'unica e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o radio o televisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari sono state effettuate, il tutto nel rispetto del Codice di deontologia giornalistica. L'autorizzazione è concessa a titolo non oneroso e della circostanza il Presidente del Consiglio Comunale dà comunicazione ai presenti in sala.

##### **Articolo 10 - Esercizio del diritto di cronaca.**

La diffusione delle immagini e delle riprese, delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio. Al giornalista è consentito esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, senza arrecare disturbo ai lavori consiliari, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 6, comma 3, del Codice deontologico di cui al comma precedente. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati – il Consiglio Comunale, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti – la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari. Valutato il pubblico interesse dei lavori del Consiglio Comunale, è consentito l'allacciamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale, anche alle emittenti televisive eventualmente interessate all'effettuazione delle riprese televisive solo per il tempo strettamente necessario alle riprese stesse.

#### **TITOLO V- Modalità di divulgazione delle registrazioni e diritto di accesso alle trascrizioni**

##### **Articolo 11 - Funzione della diffusione via internet.**

Il presente regolamento attribuisce alla diffusione in internet delle sedute pubbliche la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico amministrativa

dell'Ente. La diffusione delle registrazioni delle sedute consiliari dovrà essere integrale, senza modificazione alcuna: il soggetto autorizzato non potrà in alcun modo associare, all'interno della pagina di pubblicazione (pagina web) del materiale, messaggi pubblicitari di alcun genere (es. politico, commerciale, etc.).

### **Articolo 12 - Modalità di divulgazione e conservazione da parte dell'Ente**

Le registrazioni audio, effettuate dal soggetto affidatario del servizio per conto del Comune o dal Comune stesso, potranno poi essere messe a disposizione dei cittadini o "on line" o secondo l'eventuale modalità "archivio" e saranno disponibili sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale con le modalità già indicate nel presente Regolamento.

### **Articolo 13 - Diritto di accesso alle trascrizioni**

Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso alle trascrizioni delle sedute consiliari, peraltro allegata integralmente alle deliberazioni di Consiglio comunale, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle audio registrazioni ai soli fini dell'ausilio alla verbalizzazione, in quanto non costituenti documento amministrativo.

## **TITOLO VI - Disposizioni in materia di privacy**

### **Articolo 14 - Sicurezza delle banche dati e loro trattamento**

LA pubblicazione delle sedute del Consiglio Comunale, secondo le modalità previste dagli artt. 8 e 12, è subordinata all'avvenuto adeguamento del sistema informatico comunale al Regolamento U.E. n. 679 del 2016 e successive disposizioni normative.

### **Articolo 15 - Rispetto della privacy**

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati sensibili, a garanzia della riservatezza dei soggetti presenti, o oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali delle persone. Sono altresì vietate le riprese ogni qualvolta le discussioni hanno ad oggetto dati, di privati cittadini, che vanno a costituire la categoria dei dati "giudiziari", vale a dire quelli idonei a rivelare l'esistenza a carico dell'interessato di provvedimenti di carattere penale.

## **TITOLO VII - Norme di Chiusura**

### **Articolo 16 - Norme transitorie e di rinvio**

Nelle more dell'operatività dell'impianto di audio registrazione e della preparazione degli archivi informatici e sito web del Comune, le registrazioni audio dell'attività consiliare saranno univocamente utilizzate ad ausilio del Segretario Comunale del Comune per la verbalizzazione degli atti.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento dei diritti di accesso dei cittadini alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativi e del Regolamento per la disciplina delle adunanze consiliari.

Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove in relazione alle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.